

R.G. n. XXXX/2018



## Tribunale Ordinario di Savona

### ORDINANZA ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.

nella causa civile iscritta ad R.G. n. XXXX/2018 promossa da:

**Z. A.**, nato il ...omissis... a ...omissis... ( ), residente in ...omissis..., ...omissis..., ...omissis... ( ), C.F. ...omissis...; **Z. B.**, nato il ...omissis... a ...omissis... ( ), residente in ...omissis... ...omissis... ( ), C.F. ...omissis...; **Z. C.**, nato il ...omissis... a ...omissis... ( ), residente in ...omissis... ...omissis... ( ), C.F. ...omissis..., tutti rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso, dall'**avv. Gabriele Chiarini** del Foro di Urbino (C.F. CHRGR77R10L500A - P.E.C. chiarini@pec.it - fax 0722 327246) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Via Della Rocchetta n. 2 61029 Urbino (PU)

RICORRENTI

contro

**AZIENDA SANITARIA LOCALE ...omissis...** (C.F. e partita IVA ...omissis...), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Direttore Generale ...omissis..., corrente in ...omissis..., Via ...omissis..., ed elettivamente domiciliata in ...omissis... alla Via ...omissis... nello studio dell'avv. ...omissis... (C.F. ...omissis...) che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e in forza della relativa delibera del Direttore Generale

RESISTENTE

Il Giudice  
dr. EUGENIO TAGLIASACCHI

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2020 nella quale parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo e parte resistente ha concluso come da note depositate in data 18.5.2020, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**



1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., A., B. e C. Z., figli di Y. Z., deceduto presso l'Ospedale di ...omissis... in data ...omissis..., proponevano domanda di risarcimento del danno a titolo “*contrattuale e/o extracontrattuale, in via diretta e/o indiretta*” nei confronti della ASL ...omissis..., ritenendo che il decesso dello stesso fosse imputabile alla struttura sanitaria.

2. Si costituiva la ASL ...omissis..., chiedendo, in via principale, la reiezione della domanda e, in via subordinata, la riduzione del *quantum* del risarcimento in misura pari a “*quanto strettamente dovuto e provato*”.

3. Va preliminarmente rilevato che per la vicenda oggetto del presente giudizio ha avuto altresì luogo il procedimento penale n. ...omissis... R.G.N.R. Trib. Savona, conclusosi con sentenza di non luogo a procedere (confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione), fondata sulle valutazioni peritali dei Dottori T. e M.

Era stata inoltre redatta, a seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c., CTU medica dai Dottori L. e R., con successiva acquisizione del fascicolo n. ...omissis... R.G. Trib. Savona all'odierno procedimento ex art. 702 bis c.p.c., nell'ambito del quale il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ammetteva la prova testimoniale.

Poiché sussisteva una significativa divergenza tra le valutazioni T.-M. e R.-L. (atteso che i primi avevano espresso dubbi in merito all'esistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il decesso del paziente), il Giudice disponeva la rinnovazione della CTU, nominando in data 27 settembre 2019 i dottori C. e B.

4. La domanda dei ricorrenti è fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.

5. Dalla documentazione prodotta agli atti risulta che:

- in data ...omissis... Y. Z. fu ricoverato presso l'ospedale di ...omissis... con diagnosi di “*epigastralgia colelitiasi*”;
- il ...omissis..., a seguito di un peggioramento delle condizioni cliniche, venne sottoposto d'urgenza ad intervento chirurgico, tramite tecnica laparotomica, di colecistectomia, con esplorazione della via biliare mediante coledoscopia e confezionamento di una anastomosi coledoco duodenale;
- subito dopo l'operazione e fino al ...omissis... il paziente restò ricoverato nel reparto di terapia intensiva e solo il ...omissis... venne trasferito al reparto di chirurgia;
- tuttavia, le condizioni di Y. Z. si aggravarono ulteriormente e la mattina del ...omissis... morì.

6. La nuova CTU dei Dottori C. e B. - che si condivide *in toto* poiché completa e logicamente motivata, anche relativamente alle linee guide di riferimento e alle incongruenze riscontrate tra le



precedenti consulenze - ha comprovato la sussistenza di un preciso nesso di derivazione causale tra il fatto riferibile alla struttura sanitaria presso la quale Y. Z. fu ricoverato e l'insorgenza della patologia che condusse il paziente al decesso.

Secondo le valutazioni compiute dai consulenti tecnici *“la causa immediata del decesso del sig. Z. va riconosciuta in una emorragia infrenabile ... tale emorragia ebbe a determinare una piastrinopenia da consumo e insorse in un paziente con una storia di ...omissis... che, pur in assenza di alterazioni labirintiche ed anatomopatologiche ad esse connesse, ridusse la riserva fisiologica del paziente e rese la risposta all'emorragia meno efficace”*.

L'emorragia rivelatasi fatale è da imputarsi, in via diretta, ad una non corretta legatura dell'arteria cistica effettuata durante l'intervento chirurgico di colecistectomia: *“sebbene l'intervento sia stato descritto conformemente alle leges artis, il rilievo di lacci non a tenuta sull'arteria cistica costituiscono un elemento probatorio decisivo nel sostenere non solo che la fonte dell'emorragia sia originata dall'arteria cistica, ma anche che la legatura di tale vaso non fu eseguita correttamente”* (p. 44).

Al riguardo i CTU hanno peraltro precisato che non ricorrono elementi di fatto in grado di suffragare la tesi, sostenuta dalla difesa della ASL, secondo cui la mancata tenuta dovrebbe imputarsi non ad una non corretta esecuzione, bensì ad alterazioni infiammatorie o a particolare malacia delle strutture anatomiche del paziente.

Anche l'esame autoptico, effettuato subito dopo il decesso (il ...omissis...) dal Prof. V., ha infatti accertato che *“nella doccia dove normalmente è collocata la colecisti sono presenti multipli punti di sutura nella zona del coledoco e dell'arteria cistica, alcuni dei quali, in corrispondenza dell'arteria cistica, non risultano a piena tenuta ... La causa dell'emorragia è stata individuata nel cedimento parziale dei punti di sutura a livello dell'arteria cistica”*.

Alla condotta commissiva errata tenuta durante l'intervento chirurgico si sono aggiunte, inoltre, successive condotte omissive colpose nella fase post-operatoria.

In primo luogo, in sede di monitoraggio, i medici della struttura sanitaria non hanno indagato con la necessaria diligenza la causa della anemizzazione: *“La importante alterazione dell'emocromo, con la perdita di ben 4 g di emoglobina inusuale in questo genere di intervento avrebbe imposto un accertamento per dimostrare l'eventuale presenza di sangue all'interno dell'addome; fu eseguita una ecografia il ...omissis... al letto del paziente che fu riferita normale (manca peraltro il referto), ma l'entità della perdita ematica avrebbe richiesto un accertamento più affidabile e cioè una TAC*



*addominale” (p. 44 CTU) ... “con elevatissimo grado di probabilità, che una TAC addominale avrebbe identificato tempestivamente la presenza di sangue all’interno dell’addome” (p. 47 CTU).*

In secondo luogo, l’assistenza prestata nella notte del ...*omissis*... non è stata commisurata alle esigenze cliniche, limitandosi alla mera somministrazione di analgesici senza alcun successivo controllo (tra le ore 00:30 e le ore 7:45 la cartella clinica non riporta alcuna osservazione): *“Tale comportamento non appare giustificabile soprattutto perché interveniva in un decorso post operatorio non regolare, caratterizzato da una perdita ematica importante, con una persistente (anche se in via di correzione) piastrinopenia e per di più in un paziente affetto da ...omissis... (è noto che la valutazione clinica dei pazienti affetti da ...omissis... sia più difficile e richieda quindi una particolare attenzione)” (p. 48 CTU) ... “In queste condizioni al paziente furono somministrati farmaci analgesici e morfina, che ebbero l’effetto di mascherare il quadro clinico e condurre ad una ridotta risposta emodinamica (morfina) oltre che ad un probabile effetto indesiderato sulla coagulazione ematica (FANS). Si sarebbe invece dovuto provvedere ad una valutazione clinica diretta del paziente ed alla pronta esecuzione di una TAC addominale che avrebbe certamente evidenziato l’emorragia e condotto il paziente, nell’arco di circa 2 - 3 ore al tavolo operatorio” (pp. 52-53 CTU).*

Si conclude quindi che: *“un tempestivo intervento chirurgico avrebbe portato, con elevato grado di probabilità, ad evitare il decesso; la mortalità attesa in caso di reintervento chirurgico era infatti stimabile, sulla base dei dati di letteratura, del 16%”.*

Sussistono dunque nell’operato del personale sanitario, significativi profili di colpa, tanto commissiva quanto omissiva, e risulta l’efficienza causale degli stessi, sebbene il rapporto di causalità non possa essere ravvisato in termini di certezza, bensì soltanto di probabilità, potendosi affermare, appunto con *“elevato grado di probabilità”*, che le predette condotte colpose abbiano determinato l’evento.

7. La struttura sanitaria - in conformità con i principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che governano la ripartizione dell’onere della prova in questa materia (Cass. ord. sez. 3 n. 26700 del 23/10/2018; sez. 3 sent. n. 18392 del 26/07/2017) - non ha dimostrato la riconducibilità dell’inadempimento, o dell’impossibilità dell’adempimento, ad una causa ad essa non imputabile. Deve dunque ritenersi accertata la responsabilità della struttura sanitaria, odierna resistente, per l’inadempimento ad essa concretamente ascritto e consistente, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., nelle plurime condotte colpose dei sanitari dipendenti della stessa.

8. Ciò posto, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda azionata in giudizio.



I ricorrenti hanno proposto la domanda a titolo “*contrattuale e/o extracontrattuale, in via diretta e/o indiretta*” e hanno chiesto il risarcimento dei seguenti danni:

- A) danno *iure proprio* di carattere non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale;
- B) danno *iure proprio* di carattere patrimoniale nella componente delle spese funerarie (danno emergente) e dei “probabili contributi economici” (lucro cessante);
- C) danno patrimoniale per C. Z. riconducibile a una diminuzione del reddito personale, asseritamente derivante dalla morte del padre;
- D) danno biologico terminale e danno catastrofale patiti da Y. Z. e risarcibili *iure hereditatis*. Al riguardo, occorre rilevare che non può essere affermata la responsabilità a titolo contrattuale dell’Asl ...*omissis*... rispetto alla domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale (questo è infatti il *petitum*). A tale proposito deve, infatti, evidenziarsi come la domanda relativa al risarcimento dei danni chiesti *iure proprio* dai ricorrenti non possa essere qualificata come responsabilità contrattuale, per la semplice ragione che il rapporto contrattuale (o da contatto sociale) non si è mai costituito nei confronti degli odierni ricorrenti, bensì esclusivamente nei confronti del paziente Y. Z. È, per contro, ravvisabile la responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria per il fatto colposo del proprio personale, sussistendo tutti gli elementi dell’illecito aquiliano e, in particolare, nesso di causalità e colpa.

La domanda relativa al risarcimento del danno fatto valere *iure hereditatis*, ossia relativa al danno biologico terminale e al danno catastrofale, può, invece, essere qualificata come domanda a titolo contrattuale, in quanto si tratta del risarcimento di un danno patito dal *de cuius* Y. Z. e trasferito agli eredi.

9. Tanto precisato sotto il profilo della qualificazione giuridica della domanda, occorre prendere in considerazione le singole ipotesi di danno di cui viene chiesto il risarcimento.

Con riferimento al danno sub lettera A, ossia il danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, pur potendosi ricorrere alla prova per presunzioni, il danno deve essere puntualmente allegato e dimostrato. In proposito, cfr. Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 11/11/2019), n. 28989, secondo cui: “*Ciò posto, in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il*



*compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.*

*Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 - 01. V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016, Rv. 640287 - 01), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.*

*Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od*



*ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 - 01).*

*Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita, o lesione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili - in virtù del principio della onnicomprensività" della liquidazione - di liquidazione unitaria (Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015, Rv. 637744 - 01)".*

Dall'istruttoria è emerso che tutti i figli frequentavano e mantenevano contatti con il padre.

Con il figlio C., Y. Z. intratteneva quotidiani contatti: i testi ...omissis..., ...omissis... e ...omissis... (collegi del figlio presso ...omissis...) hanno riferito che il padre si recava quasi tutti i giorni presso la sede ...omissis..., dove era solito svolgere anche qualche "lavoretto", tanto che era considerato "uno di famiglia". Il figlio, inoltre, ...omissis... si occupava del padre e dei di lui bisogni quotidiani, quali, in particolare, la spesa o l'accompagnamento alle visite mediche (v. dichiarazioni testi ...omissis..., ...omissis..., ...omissis...).

Per quanto riguarda gli altri due figli, A. e B., il padre, oltre a sentire telefonicamente il figlio A. tutte le settimane, si recava a ...omissis... circa due volte l'anno (v. teste ...omissis...) e vedeva abitualmente il figlio B. (v. testi ...omissis..., ...omissis...).

È possibile pertanto presumere che la perdita del padre - non anziano (...omissis...) - abbia prodotto una profonda sofferenza nei ricorrenti.

Nessun concreto elemento di prova, tuttavia, è stato offerto dai ricorrenti con riferimento ad uno sconvolgimento dell'esistenza mediante fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita. Il teste ...omissis... ha riferito che C. "dopo la morte del padre ha avuto quasi un black-out: è quasi scomparso, non faceva più le sue attività ricreative quali ...omissis...". Tali affermazioni, pur indicative di una particolarmente intensa sofferenza morale soggettiva (rilevante in sede di quantificazione del danno), contengono enunciazioni generiche in merito a presunti cambiamenti nello stile di vita, che non risultano provati neppure dalle dichiarazioni rese dagli altri testimoni. ...omissis...

Dei concreti elementi appena indicati si deve tenere conto in sede di liquidazione del danno.



Nell'ambito del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si devono prendere come parametro di riferimento iniziale le tabelle milanesi, in relazione al grado di parentela nonché all'età della vittima e dei suoi congiunti.

All'epoca dell'evento, la vittima aveva ...omissis..., il figlio C. ...omissis... compiuti, il figlio A. ...omissis..., il figlio B. ...omissis....

Come è noto, la giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, le Tabelle del Tribunale di Milano rappresentano un “*parametro di conformità della valutazione equitativa alla disposizione di legge*” e devono, dunque, trovare applicazione (cfr. *ex plurimis* Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, n. 27562).

Orbene, le suddette tabelle, attualmente vigenti, prevedono per l'ipotesi di morte di un genitore il valore monetario medio di 165.960,00 euro.

Occorre, tuttavia, ulteriormente considerare la possibilità di discostarsi dalle predette tabelle, quando vi siano motivate ragioni: *“In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'“id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate”* (Cassazione civile sez. III, 23/02/2016, n. 3505).

Per quanto emerge dai criteri orientativi che illustrano le tabelle, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la *“sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, convivenza o meno di questi ultimi, qualità ed intensità delle relazione affettiva familiare residua, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”*, non esistendo un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, tanto più che i valori indicati in tabella sono quelli medi.

Ne consegue che, in mancanza di specifica allegazione e prova di fatti espressivi di una sofferenza soggettiva del tutto particolare, che non si esaurisca nel solo dolore che la morte in sé di una persona cara generalmente provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, nonché dell'assenza della prova di





fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, la liquidazione può avvenire anche discostandosi dal valore minimo delle tabelle milanesi che si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto (Cass. ord. n. 1553/2019).

Per questi motivi, preso atto dell'età adulta dei figli (pur a fronte dell'età non particolarmente avanzata della vittima), della sopravvivenza di altri congiunti, nonché dell'autonomia abitativa (non essendo conviventi con il padre), lavorativa ed economica degli stessi, alla luce delle risultanze processuali sopra esposte appare giustificato e, anzi, necessario liquidare il danno in misura ridotta rispetto ai valori medi indicati dalle tabelle di Milano per la posizione di A. e di B., vieppiù considerando che A. abitava molto distante dal padre, a ...*omissis*..., e che quanto allegato da B. a dimostrazione del suo turbamento, con riferimento allo stato di depressione e alle conseguenze sul piano lavorativo, si è rivelato infondato.

Più specificamente, per i figli A. e B., non è stato allegato e tanto meno dimostrato non solo lo sconvolgimento delle abitudini di vita, ma alcuna esigenza di personalizzazione in punto sofferenza particolarmente intensa a seguito della perdita del padre.

Si ritiene pertanto congruo procedere alla liquidazione del danno nell'importo pari ad euro 100.000,00 per ciascuno.

L'intenso legame affettivo, caratterizzato da assidue frequentazioni quotidiane, tra il padre e il figlio C., il quale, come è emerso nell'istruttoria, era solito occuparsi di tutti i bisogni e le esigenze del padre, unitamente allo stato di sofferenza, accertato in giudizio, a seguito della morte del genitore, consentono, invece, di quantificare il risarcimento al figlio C. in misura più elevata e conforme al valore medio indicato in tabella, pari ad euro 165.960,00 euro.

10. Gli attori hanno chiesto poi il risarcimento *iure hereditatis* del danno, sub lettera D), biologico terminale e catastrofe.

A proposito del danno biologico terminale, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che "*Il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile "iure hereditatis", ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che, durante tale periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale*" (Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, n. 21060).



La Corte ha, altresì, affermato come il danno biologico terminale dia luogo "*ad una pretesa risarcitoria da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte*" (Cass. 15491/14).

Nel caso di specie, tra l'insorgenza del processo emorragico (...*omissis*...) e il decesso (...*omissis*...) è trascorso un lasso di tempo di 6 giorni che certamente può ritenersi apprezzabile. Nel corso di tale periodo il fisico di Y. Z. è andato sempre più deteriorandosi a causa dell'insorgenza e della progressione dell'emorragia.

Ciò considerato, la domanda di risarcimento del danno biologico terminale va dunque accolta.

Si ritiene equo liquidare a titolo di danno non patrimoniale patito dal *de cuius*, per il periodo intercorso tra l'insorgenza dell'emorragia e il decesso, la somma complessiva di 15.000,00 euro, secondo i valori medi previsti dalle Tabelle milanesi 2018 e tenuto conto di tutte le circostanze specifiche (ivi inclusa la sedazione con morfina). Tale somma spetta *iure hereditatis* ai ricorrenti, in eguale misura tra loro in conformità con quanto previsto dall'art. 566 c.c.

11. Va certamente esclusa invece la configurabilità del danno c.d. catastrofale.

Nessuna prova è stata offerta infatti dai ricorrenti in ordine alla concreta, lucida percezione della fine da parte del padre. Al contrario, dalla cartella clinica e dalle stesse affermazioni fatte dal figlio C. si ricava che le condizioni di Y. Z. dopo l'intervento chirurgico - nonostante la prosecuzione latente dell'emorragia e l'altalenante sensazione di dolore - sembravano migliorare progressivamente, senza che potesse insorgere nello stesso il forte timore della morte imminente e lo strazio per l'abbandono dei congiunti.

12. In punto danno patrimoniale sub lettera C) non sono stati allegati - né tanto meno provati - specifici pregiudizi economici conseguenti al sinistro, essendosi i ricorrenti limitati a lamentare genericamente "*la perdita di probabili contributi economici e la possibilità di fruire di tutti quei servizi - di natura non patrimoniale, ma aventi valore economico - che un padre è solito prestare ai figli*". Devono invece essere risarcite le spese funerarie documentate, nella misura in cui esse possono essere considerate necessarie e cioè complessivamente pari ad euro 2.300,00 (specificamente per le onoranze funebri e l'inumazione - doc. 32), sostenute dai ricorrenti, in quanto conseguenze immediate e dirette dell'illecito.

La spesa, pari ad euro 1.830,00 (doc. 2 ricorso), per la consulenza tecnica *ante causam* finalizzata alla valutazione del danno rientrerebbe astrattamente nel danno patrimoniale risarcibile: si tratta invero di spesa sostenuta in conseguenza del sinistro, necessaria ai fini della valutazione della responsabilità e della



conseguente richiesta risarcitoria. Tuttavia, nel caso di specie, tale spesa non può essere riconosciuta in favore dei ricorrenti, essendo stata anticipata dal difensore e sarà oggetto di specifica valutazione in sede di regolamentazione delle spese di lite e rimborso di quanto anticipato dal difensore antistatario.

Il credito relativo a tale voce di danno (per complessivi euro 2300,00) deve essere anch'esso attribuito ai ricorrenti nella misura di un terzo ciascuno.

13. Ancora con riferimento all'esame della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sub lettera D), non risulta dimostrato il nesso di causalità tra la morte del padre e la diminuzione del reddito del figlio C. *...omissis...*

14. Conclusivamente sul punto, il danno patito dai ricorrenti risulta pari ad euro 365.960,00 (100.000,00 + 100.000,00 + 165.960,00) per la voce di danno non patrimoniale *iure proprio*; 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale *iure hereditatis*, ed euro 2,300,00 per le voci di danno patrimoniale (danno emergente), per complessivi euro 383.260,00.

Con riguardo poi agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data del sinistro (*...omissis...*) fino all'odierna liquidazione (data sentenza), da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita. Per il calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, anno per anno rivalutata sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale. Ne deriva pertanto che parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore dei ricorrenti della somma complessiva di euro 383.260,00, previa devalutazione, e maggiorata di rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro.

15. Le spese di lite seguono la soccombenza. Alla relativa liquidazione si provvede, in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 DM n. 55/14, tenuto conto del valore della causa come determinato dall'art. 5 T.F., delle questioni trattate e dell'attività svolta (secondo valori prossimi ai medi dello scaglione relativo). Le spese di lite sono pertanto liquidate in euro *...omissis...* oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Gabriele Chiarini, dichiaratosi antistatario. Tra le spese anticipate e documentate dal difensore antistatario sono comprese quelle per i



C.T.P. e di mediazione (doc.ti 2, 27 e 30 parte ricorrente), che vanno dunque rimborsate in suo favore, per complessivi 3.708,8 euro. Si tratta di spese rientranti tra quelle che *“che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n. 6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie”* - come nel presente - *“le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di “spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento”, come affermato nella sentenza impugnata, ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.”* (cfr. Cass. n. 3380/15 e Cass. n. 84/13). Inoltre, *“La condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione”* (cfr. Cass. n. 4357/03).

Vanno poste a carico dell'ASL ...*omissis*..., sempre in applicazione del D.M. n. 55.2104, anche le spese di lite sostenute per la fase di A.T.P. cause di scaglione di valore indeterminato, per la fase di studio, di introduzione ed istruttoria, liquidate in ...*omissis*...euro, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Gabriele Chiarini.

Inoltre parte resistente va condannata al rimborso in favore dei ricorrenti degli esborsi da loro sostenuti a titolo di spese per la fase di A.T.P. limitatamente alla somma di euro 4.075,54 (docc. 28-29 ricorso) per le spese di C.T.U., disponendone la distrazione in favore dell'avv. Gabriele Chiarini, difensore antistatario; le spese del consulente tecnico di parte nell'ambito dell'A.T.P. restano, invece, a carico dei ricorrenti.

Si deve precisare che entrambi i ricorsi, sia quello per A.T.P. che quello ex art 702-bis c.p.c., sono stati proposti dai ricorrenti con unico difensore, sicché essi non hanno quindi diritto alla liquidazione separata delle spese legali come confermato da Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, n. 25803 *“In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della*



*più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall' art. 92, comma 1, c.p.c.*”. Le spese di CTU del presente giudizio, liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte resistente.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 702 bis ss. c.p.c.

- 1) ACCERTA e DICHIARA la responsabilità della Asl ...*omissis*... per la morte di Y. Z.;
- 2) CONDANNA, per l'effetto, la Asl ...*omissis*..., in persona del legale rappresentante *pro tempore*
  - a) al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti *iure proprio* per la somma di euro 100.000,00, in favore di Z. A., 100.000,00 in favore di Z. B. e 165.960,00 in favore di Z. C., previa devalutazione, e maggiorate di rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (...*omissis*...) fino al saldo;
  - b) al risarcimento del danno non patrimoniale *iure hereditatis* quantificato per la somma complessiva di euro 15.000,00 in favore di Z. A., Z. B. e Z. C., in misura uguale tra loro (euro 5.000,00 per ciascuno) previa devalutazione, e maggiorata di rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (...*omissis*...) fino al saldo;
  - c) al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di danno emergente quantificato per la somma complessiva di euro 2.300,00 in favore di Z. A., Z. B. e Z. C., in misura uguale tra loro previa devalutazione, e maggiorata di rivalutazione e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro (...*omissis*...) fino al saldo;
- 3) CONDANNA la Asl ...*omissis*...alla rifusione, in favore del difensore avv. Gabriele Chiarini, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in euro ...*omissis*... per compensi, oltre spese generali al 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo altresì il rimborso in suo favore delle spese anticipate documentate per complessivi 3.708,8 euro.
- 4) CONDANNA la Asl ...*omissis*... alla rifusione, in favore del difensore avv. Gabriele Chiarini, dichiaratosi antistatario delle spese di lite della fase del procedimento per A.T.P. che liquida in euro ...*omissis*...per compensi, oltre spese generali al 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo altresì il rimborso in suo favore della somma di euro 4.075,54 per le spese di CTU dell'ATP dallo stesso anticipate.
- 5) PONE in via definitiva le spese di CTU del presente giudizio a carico di parte resistente.

Savona, 22 giugno 2020

Il Giudice  
Dott. Eugenio Tagliasacchi

